

Allegato 5 - OBBLIGHI E DIVIETI NELL'AREA CUSCINETTO

- 1) **NEL PERIODO MARZO-APRILE DI OGNI ANNO**, obbligo di effettuare interventi nelle aree agricole contro le forme giovanili degli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*, consistenti nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, si può intervenire con altri mezzi fisici o chimici. Le lavorazioni del terreno e la trinciatura non vanno effettuati nei campi con colture erbacee in atto.
- 2) **NEL PERIODO TRA MAGGIO E OTTOBRE DI OGNI ANNO**, obbligo nelle aree agricole di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti degli insetti vettori, che essendo alati, migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive, con prodotti insetticidi autorizzati sulla coltura e sugli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*. Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna. Le aziende in regime di difesa integrata, i cui terreni ricadono in zone in cui si renda necessaria l'esecuzione dei trattamenti chimici di cui al presente punto, impossibilitate ad effettuare gli interventi di cui al punto 1, possono avvalersi di deroghe territoriali come previsto al capitolo 1 "Deroghe" delle "Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti".
- 3) Divieto di spostamento delle piante specificate sotto elencate da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, fatto salvo quanto previsto dal capo VII - SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE – del regolamento (UE) 2020/1201.
- 4) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura delle piante specificate sottoelencate, ai sensi del D.M. 24 gennaio 2022.
- 5) Obbligo di consentire l'accesso ai luoghi ove sono presenti piante specificate al personale ispettivo incaricato dal Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 22, al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza e controllo indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.
- 6) Obbligo per chiunque ne venga a conoscenza di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

La consultazione del dettaglio delle particelle catastali ricadenti nell'area delimitata sarà resa disponibile sul Geoportale Regione Lazio.

Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di controllo degli insetti vettori sono a carico del proprietario/conduuttore del terreno.